

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

L'anno 2021 addì 28 del mese di giugno alle ore 21.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in presenza dei consiglieri comunali e in videoconferenza con l'esterno secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.3/2020.

Risultano:

	P.	A.		P.	A.
1° Silvio CORBELLINI	X		8° Giuseppe SCOTTI	X	
2° Filippo FRANCIAMORE	X		9° Elena BOCCHIOLA	X	
3° Stefania VALENTINI	X		10° Paola TESTA	X	
4° Virginio CLERICI	X		11° Giuseppe SAVOIA		X
5° Patrizia MARTINEGHI		X	12° Gianluigi POMA	X	
6° Angela SCHIAVINI	X		13° Jacopo MUTTI	X	
7° Massimo PAGANI	X		14°		

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 – DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno*

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a

decorrenza dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.6.2021 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

Visto il PEF trasmesso dal Gestore del Servizio che prevede costi in aumento rispetto a quelli del PEF 2020;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2021, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio»*;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area finanziaria-contabile;

Sentito il Sindaco che legge l'allegata nota ;

Con voti 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Mutti, Poma, Testa) resi nei modi e forme di legge;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** il PEF trasmesso dal Gestore del Servizio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2021;
- **di approvare** le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- di demandare alla Giunta successivi provvedimenti per contributo compensativo per emergenza sanitaria come previsto nel Regolamento approvato in questa seduta;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
- **di dichiarare** con successiva votazione il cui risultato è di 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Mutti, Poma, Testa) la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comune di VILLANTERIO		TARI 2021
Simulazione TARI comma 651 2021_finale		Legge 147/2013
LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA		comma 651
(al NETTO di tasse e addizionali)		
componenti	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,25984	86,63416
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,30315	155,94148
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,33408	191,50708
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	0,35883	227,98462
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	0,38358	277,68527
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	0,40214	310,05909

Comune di VILLANTERIO			
Simulazione TARI comma 651 2021_finale			
LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI			
(al NETTO di tasse e addizionali)			
categorie tariffa	Parte fissa euro/mq anno	Parte variabile euro/mq anno	TARI 2021 euro/mq anno.
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22417	0,48193	0,70609
N02. Campeggi, distributori carburanti	0,55453	1,02488	1,57940
N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,03974	1,99499	3,03473
N04. Esposizioni, autosaloni	0,35767	0,66656	1,02423
N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,10628	2,05226	3,15854
N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione	0,88308	1,64074	2,52383
N07. Case di cura e riposo	0,34658	0,64074	0,98732
N08. Uffici e agenzie	0,86160	1,60069	2,46228
N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali	0,44223	0,82272	1,26495
N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,84635	1,49835	2,34470
N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83179	2,15928	2,99107
N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,68484	1,26349	1,94833
N13. Carrozeria, autofficina, elettrauto	0,82819	1,45048	2,27866
N14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,63077	1,17352	1,80430
N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,49110	0,90721	1,39831
N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione	5,24610	7,97996	13,22606
N17. Bar, caffè, pasticceria	3,04712	5,63745	8,68457
N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,48474	2,75309	4,23783
N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80914	3,35002	5,15916
N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,06560	9,37567	14,44127
N21. Discoteche, night club, sale scommesse	1,02310	1,89407	2,91717
N22. Bed & Breakfast	0,56146	1,15631	1,71777



COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

P.Iva 00426210183

Piazza Castello 11 - Telefono 0382/967122 fax
0382/967611

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

La legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e ambiente (ARERA) le competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario per il settore rifiuti.

Le linee guida predisposte da ARERA hanno inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

A seguito della predisposizione del PEF da parte del Gestore (Broni Stradella Pubblica SRL) è stata incaricata una ditta esterna per la determinazione di calcolo che il Comune dovrà applicare in base all'art.1 comma 651 della legge 147/2013 con il metodo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato).

Il PEF elaborato dalla ditta incaricata doveva essere successivamente validato da un terzo soggetto il quale ha provveduto a validare tutti i parametri risultanti da tale elaborazione.

Come conclusione, dall'elaborazione di cui sopra, vengono calcolate le tariffe da applicare secondo il metodo normalizzato del DPR 158/99 che determinano la copertura richiesta da ARERA dal quale si evince il cambiamento rispetto al 2020 tra la quota fissa e variabile ma con nessuna variazione finale rispetto all'anno precedente come rappresentato nelle tabelle della relazione.

28/6/21 

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE
Deliberazione di C.C. N. 27 del 28.6.2021

**Oggetto: TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 –
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 –DETERMINAZIONI IN MATERIA DI
CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA**

Si attesta la regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, li 21.6.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

f.to Rag. Enrica Quattrini

